

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 2019

che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

(GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020	L 63	1	3.3.2020

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA
COMMISSIONE****del 15 novembre 2019****che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo
di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva
96/53/CE del Consiglio***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;
- b) «posizione d'uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all'avanzamento;
- c) «posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.

*Articolo 3***Condizioni operative****▼M1**

1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d'uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.

▼B

2. I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un'attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:

- a) nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;
- b) quando il veicolo è parcheggiato;
- c) durante il carico o lo scarico di merci.

3. L'uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;

▼B

- b) i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.
4. I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.
5. In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all'allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.